



N. LR 21/2020 - I

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

(Relatori **Turchet** e **Sergo**)

sulla

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2020
<<Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua
a uso idroelettrico>>**

(ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21)

Presentata dalla Giunta regionale il 9 giugno 2022

Presentate alla Presidenza il 4 novembre 2022

Egregio Presidente, egregi Consiglieri,

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta del 13 ottobre scorso, ha esaminato la Relazione prevista dall'articolo 23 (Clausola valutativa) della legge regionale 21/2020 "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico". La norma in questione, come noto, riguarda la disciplina delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. Norma particolarmente importante per una Regione come la nostra particolarmente ricca di impianti di produzione.

Si fa presente come la proposta normativa incida su competenze sia statali esclusive, che concorrenti Stato – Regioni. Interviene infatti in materia di 'concessioni di utilizzo di bene demaniale', l'acqua, la cui titolarità è in capo allo Stato, cui compete anche la 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'. Invece, appartiene alla competenza concorrente tra Stato - Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la materia della 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', che coinvolge anche le modalità – di natura concorrenziale – attraverso le quali garantire l'accesso degli operatori al mercato della energia.

Sono due gli ambiti principali sui quali la suddetta norma interviene. In particolare sulla gara pubblica la legge agisce, definendo le procedure, i contenuti del bando di gara ed i criteri per la valutazione comparativa delle offerte ai fini dell'assegnazione delle concessioni in questione in regime di concorrenza.

Affronta, inoltre, i temi del regime dei canoni relativi a tali concessioni e del riparto della quota di energia elettrica che i concessionari sono obbligati a cedere gratuitamente alla Regione.

Sempre in merito alla gara pubblica, la norma prevede (art. 25, comma 7) che per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico già scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione a evidenza pubblica sia indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 12.11.2022.

La norma prevede anche (art. 5) che, preliminarmente all'indizione di tale procedura, la Regione valuti l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. Questa valutazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione.

Nel territorio regionale le grandi derivazioni ad uso idroelettrico scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024 sono quelle afferenti al sistema derivatorio del Meduna, tutte attualmente in concessione a Edison SpA.

Nel 2010 è scaduta la concessione relativa all'impianto di Meduno, situata nel comune di Meduno, interessante il corso d'acqua Meduna, potenza circa 7,1 MW; il 13/07/2021 è scaduta quella degli impianti di Valina e Chievolis, situati nel comune di Tramonti di Sopra, interessanti i corsi d'acqua Meduna e Silisia, potenza circa 21,6 MW; il 30/06/2024 scadrà quella degli impianti di Colle e Istrago, situati nel comune di Spilimbergo, interessanti il corso d'acqua Meduna, potenza circa 8,5 MW.

L'impostazione della procedura di gara, così come previsto dalla legge, non può prescindere da puntuali valutazioni circa la capacità produttiva degli impianti, i principali aspetti ambientali e paesaggistici, le misure di compensazione territoriale, le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque, il tema della gestione degli invasi nonché l'incremento dei livelli occupazionali: tutti questi elementi devono essere necessariamente integrati in uno specifico modello da porre a base di gara, che sia sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, e che sia coerente con le scelte strategiche che saranno decise con la delibera prevista dall'art. 5.

Tali valutazioni devono essere svolte a partire dalle informazioni che il concessionario attuale è

tenuto a fornire nell'ambito del cd. Rapporto di Fine Concessione previsto dall'art. 3 della norma in questione. Nel caso del sistema derivatorio del Meduna, Edison SpA ha trasmesso il RFC in data 15.12.2021.

Essendo l'esame del Rapporto di Fine Concessione (RFC) ed in generale le suddette valutazioni, attività interdisciplinari estremamente specialistiche e complesse, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica in data 16.12.2021 è stato affidato un incarico di consulenza al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco di Torino, allo studio tecnico di ingegneria Pantidro di Cuneo e allo studio del ragioniere commercialista Giuseppe Cascino di Torino).

Attualmente il RTP sta completando la verifica dei RFC predisposti da Edison SpA e sta approfondendo gli elementi tecnici necessari all'assunzione della delibera preliminare dell'art 5, la cui discussione plausibilmente potrà cominciare già dal prossimo mese di marzo.

Nell'ambito delle valutazioni per la definizione del modello da porre a base di gara il RTP dovrà affrontare anche il tema dell'interesse pubblico alla gestione della concessione tramite società regionale a capitale misto pubblico privato, indicandone in tal caso la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, gli altri soggetti pubblici cui estendere la partecipazione alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, etc.

L'art 21 della legge prevede che sia definita con un regolamento regionale la nuova struttura del canone concessorio (articolata in una parte fissa ed in una parte variabile) che a partire dall'annualità 2021 i titolari delle concessioni aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024 dovranno corrispondere alla Regione nonché i criteri di riparto della quota pari al 100% di tale canone, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

In considerazione delle specifiche professionalità del RTP citato in precedenza e della parziale correlazione delle valutazioni richieste per l'attuazione dell'art 21 con quelle propedeutiche alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di cui si è detto sopra, al medesimo RTP in data 28.12.2021 è stato conferito anche l'incarico di consulenza per la definizione del canone concessorio.

L'art 25 della norma prevede inoltre, che con regolamento regionale siano definiti i criteri di riparto anche del canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW (anch'esso destinato nella misura del 100% alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni) che i titolari delle concessioni già scadute o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 sono tenuti a versare alla Regione, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione.

L'art 25 prevede infine che tramite delibera di Giunta siano stabiliti - sentiti i Comuni e le Comunità di montagna interessati - le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare nonché i criteri di riparto dell'energia gratuita che tutti i concessionari di grandi derivazioni ad uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, della sua monetizzazione anche integrale.

Relativamente a quest'ultimo punto, con DGR 1872/2021 è stato approvato, in via preliminare, il documento "Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21, articolo 25, comma 5. Cessione gratuita di energia elettrica dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. Criteri per il riparto dell'energia ceduta tra le Amministrazioni interessate. Tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia elettrica ceduta".

Sul suddetto documento hanno espresso parere favorevole a maggioranza sia il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 15 dicembre 2021, che la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta del 24 gennaio 2022, e quindi si è pervenuti alla sua approvazione in via definitiva della

Giunta regionale con DGR 191/2022.

L'incarico di consulenza che la Direzione regionale ha affidato al raggruppamento temporaneo tra professionisti, un supporto indispensabile, sia per uno studio preliminare verso il nuovo regolamento sui canoni, sia in prospettiva della creazione della nuova società energetica regionale legata alla norma stessa, è finalizzato alla preparazione del bando di gara per le grandi derivazioni scadute o in scadenza e si occuperà, come sottolineato, di valutare anche i termini della costituzione della società mista, Società Friuli Venezia Giulia energia.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione a legiferare sulle grandi derivazioni idroelettriche, perché ha come primo obiettivo conciliare gli aspetti di tutela dell'ambiente con quelli economici, occupazionali e di sicurezza. Sebbene il processo legislativo sia stato articolato, gli uffici hanno avviato un intenso e costante lavoro per giungere alla definizione del regolamento con una modalità condivisa dal territorio, e cioè con i rappresentanti della delegazione di sindaci indicati dal Cal e al fine di predisporre uno schema di riparto che valesse in generale per ciascuno dei tre sistemi di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Nella definizione dei canoni alcuni ritardi dell'iter sono determinati dal fatto che in passato la Regione ha dovuto affrontare impugnative da parte di alcune società, Edison, A2A e Cellina. E' stato quindi strutturato un iter legislativo inappellabile.

L'impostazione di lavoro sui canoni concessori dei tre bacini, Tagliamento, Cellina e Meduna, partita, stimata in oltre 5 milioni di euro ma variabile al rialzo in seguito all'aumento del costo dell'energia, è stata finalizzata a preservare i principali criteri individuati dal gruppo di lavoro per il precedente regolamento, da oltre 1,5 milioni di euro per la cessione dell'energia gratuita ai Comuni e alle Comunità, in quel caso le percentuali fissate per l'assegnazione erano state fissate all'80% per i Comuni e al 20% per le Comunità. L'ingente somma che andrà distribuita richiede un'attenta analisi e una visione complessiva del territorio, al fine di garantire non solo liquidità alle amministrazioni comunali per ridurre, ad esempio, gli aumenti dei costi dell'energia, ma anche per consentire investimenti strutturali importanti nell'ottica di migliorare l'attrattività della montagna regionale.

Quanto all'energia gratuita, la Regione ha avviato l'interlocuzione con Terna per avere i dati dei quantitativi immessi in rete nel 2021, così da procedere alle richieste ai concessionari, A2A, Cellina Energy ed Edison, degli importi per poi girarli ai Comuni, i quali potranno giovare della liquidità in base al regolamento approvato dalla Giunta.

Questa legge rappresenta per la Regione anche un primo contributo verso l'autonomia energetica del Friuli Venezia Giulia. Una volta a regime consentirà che alla scadenza delle concessioni le nuove gare saranno indette dalla Regione e non dallo Stato, e che gli importi dei canoni che dovranno versare i concessionari saranno stabiliti dalla Regione.

Si tratta di una legge che pone attenzione alla tutela del territorio rafforzandone l'autonomia.

TURCHET

Egregio Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), introduce in ambito regionale la disciplina per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, intendendosi tali quelle con potenza superiore a 3.000 KW, attenendosi alle prescrizioni della normativa statale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 che definisce in maniera rigorosa e precisa i margini di intervento regionali.

La relazione presentata in sede di Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione su cui siamo chiamati a relazionare per l'Aula ha toccato, in particolare, le questioni della gara pubblica e dei canoni e della correlata quota di energia gratuita.

Per quanto riguarda la prima questione, come noto l'articolo 25, comma 7 della legge regionale 21/2020 prevede che per le concessioni già scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione ad evidenza pubblica sia indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 12 dicembre 2022. Le grandi derivazioni ad uso idroelettrico scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024 sono quelle relative al sistema derivatorio del MEDUNA, tutte attualmente in concessione ad EDISON SPA: in particolare due concessioni sono già scadute (nel 2010 e nel 2021 ed una scadrà il 30 giugno 2024).

La Direzione centrale competente ha ritenuto che il modello da porre a base di gara debba essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario e coerente con le scelte strategiche della regione (devono essere valutati la capacità produttiva degli impianti, gli aspetti ambientali e paesaggistici, misure di compensazione territoriale, uso sostenibile delle acque ecc.). E tali informazioni devono partire dal RAPPORTO DI FINE CONCESSIONE previsto dalla normativa e che Edison spa ha presentato a fine dicembre 2021.

Siccome sia le valutazioni di cui sopra che il RFC risultano essere questioni prettamente specialistiche e complesse l'Amministrazione regionale ha affidato (con procedura ad evidenza pubblica) l'AR ha affidato una consulenza ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) – lo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO, FORMENTIN SARACCO & ASSOCIATI di Torino, Studio tecnico ingegneria PANTIDORO di Cuneo e lo Studio Rag. G. CASCINO di Torino (con procedura ad evidenza pubblica). L'analisi e lo studio da parte di questo RTP è ancora in corso.

Al RTP è stato anche affidato l'incarico di valutare il tema dell'interesse pubblico alla gestione della concessione tramite società regionale a capitale misto pubblico privato.

Passando invece alla questione relativa ai canoni e alla quota di energia gratuita l'articolo 21 della stessa legge regionale prevede la definizione della nuova struttura del canone concessorio, (con parte fissa e parte variabile) che a partire dal 2021 i titolari delle concessioni con scadenza successiva al 31 luglio 2024 dovranno corrispondere alla Regione, ed anche i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento del canone spettante ai Comuni ed alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle derivazioni stesse. Anche questo studio è stato dato al RTP.

L'articolo 25 della legge prevede poi che con deliberazione della Giunta regionale vengano stabiliti (sentiti Comuni e Comunità montane interessati) sia i criteri di riparto del canone aggiuntivo che i titolari delle concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 luglio 2024 sono tenuti a versare alla Regione, che le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiarne nonché i criteri di riparto dell'energia gratuita che tutti i concessionari sono obbligati a fornire gratuitamente alla Regione o in alternativa la sua monetizzazione. Al riguardo con DGR 1872/2021 è stato approvato il documento relativo (parere favorevole a maggioranza sia al CAL che in IV Commissione dd. 24 gennaio 2022). La DGR definitiva è la DGR 191/2022.

Cosa si può trarre, dunque, da quanto emerso dalla relazione?

Innanzitutto risulta evidente come l'Amministrazione regionale sia sempre in perenne ritardo:

Il ritardo ha riguardato la norma già in partenza. Un ritardo dovuto a mille motivi tra cui il Covid che però, in questo caso, è parso più una giustificazione del ritardo più che una vera e propria causa dello stesso. La norma doveva essere approvata entro il 31 marzo 2020, termine prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020 proprio per la Pandemia. Nonostante il rinvio di 7 mesi il Consiglio regionale ha approvato la norma solo il 27 ottobre 2020 e la legge è entrata in vigore il 6 novembre 2020.

Inoltre la clausola valutativa di cui all'articolo 23 della legge regionale prevedeva che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che dà conto del processo di attuazione della legge stessa e che decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge stessa o in scadenza entro il 31 luglio 2024.

Non ci pare di aver ricevuto la relazione che doveva esser predisposta dal 6 novembre 2021 (salvo che non si intenda quella di cui stiamo discutendo e che è stata presentata il 18 febbraio 2022 alla Giunta e solamente il 7 ottobre 2022 al Consiglio regionale. Inoltre il 6 novembre 2022 saranno passati due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21/2020 e pertanto dovrà esser presentata anche una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024.

Per quanto riguarda altre previsioni della legge regionale in esame vanno evidenziati altri ritardi sul fronte dell'approvazione di una deliberazione della Giunta regionale e di due regolamenti.

Per quanto riguarda la deliberazione della Giunta regionale l'articolo 25, comma 5 (Norme transitorie), prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, vengano stabiliti:

a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni;

b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera a) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Oltre a questo **con due regolamenti** dovevano anche essere stabiliti canoni e modalità delle concessioni.

Il **primo regolamento** doveva essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale e in conformità alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), determinando l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni, nonché i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni introitati nell'anno

precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ed anche i criteri di riparto dei canoni relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4 e la quota dei canoni da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all' articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.

Il **secondo regolamento**, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e previo parere della competente Commissione consiliare, avrebbe dovuto determinare i criteri di riparto del canone aggiuntivo di cui all'articolo 25, comma 2 tra i soggetti destinatari.

Anche su questi fronti dobbiamo constatare un ritardo da parte dell'Amministrazione regionale in quanto, ad oggi, non risulta approvato nulla dalla Giunta, nemmeno in via preliminare.

A corollario di tutto ciò va ricordato che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e delle procedure di assegnazione, secondo criteri legislativamente predefiniti sopra illustrati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021.

Le preoccupazioni – come si può ben capire – non sono poche e irragionevoli: non essendo stato approvato nessun regolamento, nemmeno in via preliminare, a ridosso da questa importante scadenza ci auguriamo che non si avveri quanto previsto dalla Legge sulla concorrenza secondo la quale nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale.

Tutto ciò nonostante la disciplina vigente - introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 - preveda che le regioni possano, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025.

Tutto ciò nonostante il fatto che in relazione ai canoni sia rimessa ad un decreto ministeriale, sentita ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

SERGO